

Allegato A)

Documento attuativo

In attuazione di quanto previsto dal comma 27 dell'art. 2 della legge regionale n.17 del 30.12.2014, "Legge di stabilità regionale 2015", circa l'utilizzo delle risorse destinate al rimborso delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico, il presente documento disciplina le modalità applicative delle agevolazioni destinandole a tutta l'utenza residente nel territorio della Regione Lazio, stabilendo quanto segue.

I titoli di viaggio per i quali si può usufruire delle agevolazioni di cui trattasi sono gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione o di competenza della Regione, con validità annuale, ovvero altro abbonamento o titolo di viaggio di tipo continuativo, solo qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali;

In detta fattispecie rientrano:

- gli abbonamenti del sistema tariffario METREBUS;
- gli abbonamenti all'intera rete del servizio di trasporto pubblico comunale;
- gli abbonamenti alle linee interregionali rientranti tra quelle con cui la Regione concorre in termini finanziari.
- Titolo di abbonamento annuale "Bici in Treno".

Le condizioni e l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi sono come di seguito regolate:

- 1) *tutta l'utenza, con un reddito ISEE fino a € 25.000,00, può fruire dell'agevolazione tariffaria pari al 30% del costo del titolo di viaggio come sopra definito, consegnando al Comune ovvero al Municipio di residenza una domanda redatta sull'apposito modulo informatico rinvenibile sul sito Internet www.regione.lazio.it, unitamente al codice fiscale ed alla certificazione attestante il reddito ISEE.*
- 2) *per l'utenza facente parte dello stesso nucleo familiare che debba acquistare più abbonamenti, la misura dell'agevolazione è aumentata del:*
 - *10% per l'acquisto del secondo abbonamento;*
 - *20% per l'acquisto del terzo abbonamento;*
 - *30% per l'acquisto del quarto abbonamento e dei successivi;*
- 3) *per l'utenza che si trova in una delle condizioni familiari e/o di disagio sociale di seguito indicate:*
 - *possesso di reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00;*
 - *minore orfano di uno o entrambi i genitori;*

- *mutilati e invalidi di guerra, disabile ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave (Legge 104/92, articolo 3, comma 3);*
- *nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico;*
- *nucleo familiare con almeno 4 figli a carico;*

la misura delle agevolazioni indicate al punto 1) è aumentata del 20%;

Per fruire di detta agevolazione i soggetti aventi diritto, oltre alla presentazione della documentazione indicata al punto 1), dovranno produrre una delle seguenti certificazioni:

- dichiarazione attestante il reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- dichiarazione attestante lo stato di orfano di uno o entrambi i genitori;
- dichiarazione attestante lo stato di mutilato e invalido di guerra o di disabilità ai sensi della legge 104/92 (art. 3 comma 3);
- dichiarazione attestante lo stato di famiglia relativo alle condizioni previste per l'agevolazione connessa alla composizione del nucleo familiare;

Ai cittadini che acquistano un abbonamento agevolato di cui alla presente deliberazione è riservato un incentivo di € 150,00 per l'acquisto di biciclette pieghevoli nuove compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici, senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario. L'onere per garantire detta attività, stabilito in un limite massimo di € 400.000,00, rientrerà nell'ambito dello stanziamento di cui alla presente deliberazione, intendendo detta contribuzione complementare all'attività di agevolazione tariffaria ed incentivazione all'uso del mezzo pubblico, e nella medesima

finalità di cui alla deliberazione stessa. Le condizioni per l'ottenimento di detto contributo, su richiesta degli aventi titolo, saranno definite con una apposita determinazione dirigenziale, che conterrà:

- A) Le caratteristiche possedute all'atto di presentazione dell'istanza dei destinatari del contributo, che in particolare dovranno:
1. Essere residenti nella Regione Lazio;
 2. Dimostrare l'acquisto di una bicicletta delle caratteristiche di cui sopra (bicicletta pieghevole nuova, che, piegata, abbia dimensioni non superiori a cm 80x110x40), avvenuto in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
(La modalità di acquisto dovrà essere effettuata esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronico e comprovato mediante la documentazione, intestata al richiedente il contributo);
 3. Essere titolari di un abbonamento annuale, ovvero titoli di viaggio cumulativi, acquistati con le agevolazioni di cui alla presente deliberazione.

- B) Modalità termini e documenti richiesti per la presentazione della domanda
- C) Criteri di ammissibilità delle domande
- D) Modalità di concessione ed erogazione del contributo
- E) Ragioni e modalità per una possibile revoca del contributo e relativo recupero di quanto eventualmente erogato
- F) Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento
- G) Ogni altra specifica necessaria, ovvero idonea al buon esito della attività di contribuzione di cui trattasi

Per il nuovo titolo di viaggio Trenitalia S.p.A., denominato “Bici in Treno”, istituito con Deliberazione di Giunta n. 751 del 22 dicembre 2015, la Regione prevede l’emissione di un incentivo con validità annuale e dal costo di Euro 60,00 a copertura del 50% dell’abbonamento denominato “Bici in Treno”.

Le condizioni e le tempistiche per l’ottenimento di detto contributo, su richiesta degli aventi titolo, saranno definite con successivo Atto”.

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, l’istanza dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la patria potestà;

I soggetti interessati, in luogo della documentazione di cui sopra, potranno presentare al Comune ovvero al Municipio di residenza, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, nei casi e secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Il Comune o il Municipio, verificato il possesso dei requisiti e la completezza della documentazione prodotta dai richiedenti l’agevolazione, provvederà, attraverso l’utilizzo dell’apposito sistema applicativo disponibile sul sito della Regione Lazio, a confermare l’istanza già presentata;

Le agevolazioni sopra descritte potranno essere riconosciute per l’acquisto del titolo di viaggio con validità annuale a decorrere dalla data di rilascio, ovvero di più titoli di viaggio continuativi fino alla durata complessiva di un anno, qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali;

Le agevolazioni come sopra definite e regolate saranno concesse sino ad esaurimento delle risorse, rispettando l’ordine di inoltro della istanza da parte dell’interessato.

Ogni ulteriore applicativo per l’attuazione di quanto alla deliberazione a cui il presente documento risulta allegato, sarà disposto con atto del Direttore della competente Direzione Regionale.